

N. R.G. 1374 /2023



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale Ordinario di Rovigo  
- SEZIONE PRIMA CIVILE -**

Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Giulio Borella, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1374/2023 R.G., promossa

**da**

[REDACTED] (P. IVA

[REDACTED]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED], elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore, sito in [REDACTED] in via [REDACTED], giusta procura allegata all'atto di citazione;

**- attrice -**

**contro**

[REDACTED] (P. IVA [REDACTED]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [REDACTED]  
[REDACTED], elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori, in [REDACTED]  
[REDACTED], giusta procura in calce alla comparsa di risposta;

**- convenuta -**

**Oggetto:** intermediazione finanziaria

**CONCLUSIONI**

Per parte attrice: “*In via principale*:

*- accertare e dichiarare la inesistenza e la relativa nullità per vizio di forma ad substantiam del contratto per la prestazione dei servizi di investimento e del contratto*

*quadro e la conseguente nullità ed inefficacia del contratto di Interest Rate Swap n. 56315 stipulato tra [REDACTED] di [REDACTED] e [REDACTED];*

*- accertare e dichiarare la violazione dell'art. 30 TUF e la conseguente nullità ed inefficacia del contratto di Interest Rate Swap n. 56315 stipulato tra [REDACTED] di [REDACTED] e [REDACTED];*

*- accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1418, 1325, 1322 e 1346 cod. civ., dell'art. 21 TUF e dei Reg. Consob n. 11522/1998 e n. 16190/2007 per la mancata indicazione del mark to market, della formula matematica di calcolo del mark to market, dei costi impliciti, degli scenari probabilistici e delle potenziali perdite dell'Interest Rate Swap n. 56316, per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto,*

*- accertare e dichiarare la nullità del derivato per indeterminatezza degli elementi essenziali del contratto, ovvero per difetto di causa contrattuale, nonché accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale di [REDACTED] agli obblighi imposti dalle leggi di settore e, in particolare, dal TUF e dai Reg. Consob 11522/1998 e n. 16190/2007; e, per l'effetto di quanto accertato e dichiarato ai punti precedenti, anche in via alternativa,*

*- condannare [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] di [REDACTED] della somma complessiva pari ad euro 213.701,14 o, comunque, in quella diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284 co. IV cod. civ. e rivalutazione monetaria dalla data di pagamento di ogni singolo flusso ovvero dalla data della domanda e fino al soddisfo;*

*In via subordinata:*

*- accertare e dichiarare la responsabilità di [REDACTED] per la violazione degli obblighi informativi, dei doveri di condotta, buona fede e diligenza ai sensi degli artt. 1176, 1175 cod. civ., del T.U.F. e dei Reg. Consob n. 11522/1998 e n. 161690/2007;*

- accertare e dichiarare la responsabilità di [REDACTED] per violazione degli obblighi di cui al T.U.F. ed al Reg. Consob n. 11522/1998 in tema di adeguatezza (ex artt. 26 e 28) dell'operazione;

e, per l'effetto di quanto accertato e dichiarato ai punti precedenti, anche in via alternativa tra loro - condannare [REDACTED] al risarcimento dei danni subiti da [REDACTED] di [REDACTED] pari ad euro 213.701,14 o, comunque, in quella diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284 co. IV cod. civ. e rivalutazione monetaria dalla data di pagamento di ogni singolo flusso ovvero dalla data della domanda e fino al soddisfo;

In via ulteriormente subordinata:

- accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 1711 cod. civ. dell'accordo quadro e del derivato Interest Rate Swap n. 56315 e gli illeciti e le responsabilità tutte, contrattuali, precontrattuali ed extracontrattuali nonché – qualora i fatti dedotti in giudizio avessero rilevanza penale – ex artt. 185 e 187 cod. pen. ascrivibili ad [REDACTED]

[REDACTED], per le violazioni ed i fatti esposti nel presente atto e, per l'effetto,

- condannare [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED]  
[REDACTED] di [REDACTED] di euro 213.701,14 o, comunque, in quella diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284 co. IV cod. civ. dalla data di pagamento di ogni singolo flusso ovvero dalla data della domanda e fino al soddisfo;

In ogni caso:

- condannare [REDACTED] [REDACTED] al pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge, tenuto conto che il presente atto è stato redatto in conformità dell'art. 4 co. I bis del D. M. n. 55 del 10/03/2014.

Per parte convenuta: "In via preliminare:

- accertare e dichiarare, anche per le ragioni esposte in narrativa, la prescrizione di ogni e qualsiasi diritto e/o domanda fatta valere da [REDACTED] di

[REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e, per l'effetto rigettare tutte le domande proposte dall'Attrice nei confronti di [REDACTED];

Nel merito:

- respingere perché infondate, in fatto e diritto, le domande tutte, nessuna esclusa, proposte da [REDACTED] di [REDACTED] nei confronti di [REDACTED];  
[REDACTED];

In via subordinata:

- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di nullità del contratto di Interest Rate Swap indicato da Parte Attrice, come parimenti, in caso di accoglimento delle domande di ripetizione e, comunque, di qualsiasi domanda avversaria, opporre in compensazione gli importi ricevuti dalla Convenuta quali differenziali attivi, oltre interessi legali dai singoli eventuali accrediti al saldo effettivo.

In ogni caso:

Con condanna di parte Attrice al pagamento delle spese e dei compensi di lite oltre agli accessori di legge”.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

### In fatto

Con atto di citazione del 23.6.2023 [REDACTED] di [REDACTED]

[REDACTED] (in seguito per brevità “[REDACTED]”) premettendo:

-che in data 26.4.2007, l'odierna attrice e Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A., oggi, [REDACTED] concludevano un'operazione di *Interest Rate Swap*, con nozione di riferimento, soggetto a piano d'ammortamento, pari originariamente ad euro 2.000.000,00, con data di decorrenza del derivato il 31.4.2007 e data di scadenza finale il 30.4.2012;

-che il contratto si è concluso in data 30/04/2012 e ha generato flussi differenziali negativi per la società attrice pari a complessivi euro 213.701,14;

-che in data 29.3.2022, l'attrice inviava ad [REDACTED] una formale lettera di messa in mora nella quale venivano illustrate irregolarità e criticità e chiedeva all'odierna

convenuta di restituire un importo pari alle perdite subite dalla medesima società a causa del citato strumento di *swap*, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria;

conveniva in giudizio [REDACTED] (in seguito per brevità “[REDACTED]” o “Banca”) contestando la validità, sotto plurimi profili, dell’operazione di *Interest Rate Swap*, ovvero l’inadempimento precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta, domandando alla Banca convenuta la restituzione delle somme e/o il risarcimento del danno emergente della somma complessiva di euro 213.701,14, maggiorata degli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.p.c. e della rivalutazione monetaria dalla data di pagamento di ogni singolo flusso ovvero dalla data della domanda e fino al soddisfo, previo accertamento e declaratoria:

- della nullità del derivato oggetto di causa per mancanza del contratto quadro e del contratto per la prestazione di servizi di investimento, in violazione dell’art. 23 T.U.F., rilevando che l’operazione Interest Rate Swap n. 56315 del 26.4.2007 è stata eseguita in assenza di sottoscrizione di alcun contratto e del modulo di conferma ed irrilevanti i documenti – “accordo normativo per la disciplina dei derivati finanziari” e “accordo normativo per la disciplina di operazioni in Strumenti Finanziari Derivati eseguiti fuori dai mercato regolamentati”, “Scheda tecnica informativa”- consegnati all’attrice, in quanto successivi all’esecuzione e perfezionamento dell’operazione;

- della nullità del contratto per mancanza di causa contrattuale, in quanto lo Swap n. 56315, derivato di copertura, non sarebbe funzionalmente collegato ad un rapporto d’indebitamento a tasso variabile della società attrice, non avendo [REDACTED] alcun indebitamento con le medesime caratteristiche dello swap sottoscritto, ovvero un indebitamento privo di piano di ammortamento e restituibile nell’intero capitale alla sua scadenza (“bullet”) e pertanto, data l’assenza di un finanziamento con caratteristiche simili a quelle del derivato, quest’ultimo non è nemmeno astrattamente configurabile come strumento di copertura, poiché totalmente scollegato da un rapporto d’indebitamento sottostante;

- della nullità del contratto per mancata indicazione del *mark to market* e della metodologia di calcolo e dunque dell’oggetto del contratto, non avendo la Banca

esplicitato la formula matematica di calcolo del *mark to market* per procedere alla attualizzazione dei flussi finanziari futuri attendibili, in forza dello scenario esistente e neppure indicato i costi che l'attrice avrebbe dovuto pagare e omesso di corrispondere all'attrice l'*up front*, deducendo l'indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto contrattuale ex art. 1346 e 1418 c.c. o la nullità dello swap per difetto di causa contrattuale, ai sensi degli artt. 1322, 1346, 1366 c.c. e/o il grave inadempimento contrattuale per mancata indicazione degli scenari probabilistici, al fine della valutazione dei rischi del derivato;

- della nullità del derivato a causa dell'applicazione di costi impliciti o grave inadempimento contrattuale di [REDACTED], perché al momento della conclusione dell'operazione oggetto di causa [REDACTED] non ha fornito alla società attrice informazioni corrette e trasparenti in merito alla presenza ed all'entità di costi e oneri applicati sul derivato e, quindi, non avendo la consapevolezza del reale costo dell'operazione sottoscritta né del reale *Mark to Market* del derivato, elemento essenziale del contratto rilevante nella formazione della volontà;

- della nullità dell'IRS n. 56315 per la mancata previsione della clausola di recesso anticipato nelle operazioni concluse “fuori sede”, come prescritto dall'art. 30 T.U.F., atteso che il contratto è stato concluso al di fuori dei locali della Banca intermediaria, presso la sede della società attrice;

- in via subordinata, la responsabilità dell'intermediario da inadempimento agli obblighi informativi, di correttezza, diligenza e trasparenza, per non aver preliminarmente o contestualmente fornito alcuna informazione al cliente, odierna attrice, circa la natura, le caratteristiche, la presenza e misura di costi, le analisi di scenario, la volatilità del prezzo del derivato e il rischio insito nel derivato (rischio di liquidità, di perdita totale), la violazione del dovere di informarsi in ordine al tipo di prestazione da sottoporre al cliente alla luce dei dati acquisiti dallo stesso, la mancata consegna del “Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari”, negando così il diritto della società attrice ad una scelta consapevole e informata, in violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. oltreché dell'art. 21 T.U.F. e degli

artt. 26 e 28 regolamento Consob n. 11522/1998; e sul punto rilevando di non essere soggetto esentato da tali obblighi informativi, attesa l'assenza di una dichiarazione di operatore qualificato da parte dell'attrice, espressamente prevista dall'art. 31 Reg. Consob n. 11522/1998 alla data di esecuzione del derivato del 26.4.2007, e considerata comunque l'inefficacia della dichiarazione di operatore qualificato resa dall'attrice dopo la stipula del contratto, rappresentando una clausola di mero stile, contenuta in un contratto unilateralmente predisposto dalla convenuta, che nulla specifica in concreto circa l'effettiva competenza in materia di operazioni in strumenti finanziari dell'attrice e, comunque, non possedendo alcuno dei requisiti per essere qualificata operatore qualificato;

-dell'inadeguatezza dello Swap ex artt. 28 e 29 Regolamento Consob n. 11522/1998 non avendo la Banca provveduto ad una profilatura del cliente mediante questionario e neppure ottenuto dall'attrice informazioni circa la sua esperienza in strumenti finanziari, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento sulla scorta dei quali verificare l'adeguatezza dell'operazione su derivati, considerato l'oggetto e la tipologia dell'investimento, il profilo del cliente e l'entità dell'investimento;

-in via ulteriormente subordinata, l'inefficacia ex art. 1711 c.c. dell'ordine di acquisto del prodotto finanziario di cui trattasi, in quanto atto che esorbita il mandato, non rispondendo all'interesse del cliente, lamentando "la grave difformità del derivato sottoscritto dalla migliore cura dell'interesse della Società per l'incidenza di un interesse in conflitto" e quindi rimanendo a carico della Banca mandataria gli effetti gestori;

- la responsabilità e il grave inadempimento di [REDACTED] per violazione delle norme in materia di conflitto di interesse, per avere operato in conflitto di interessi, senza identificare né gestire il conflitto che caratterizzava l'operazione di *Interest Rate Swap* oggetto del presente giudizio, per essere la Banca portatrice di un proprio interesse economico a proporre la vendita di un prodotto che possa essere il più possibile profittevole per sé, e allo stesso tempo a proporre il prodotto più adeguato e meno oneroso per il cliente;

- la violazione dell'art. 62 Regolamento Consob n. 11522/1998 per mancato invio all'attrice del rendiconto periodico inerente l'operazione di investimento sottoscritta e degli artt. 35, 53 55, e 113 del regolamento Consob n. 16190/2007 per omessa comunicazione di eventuali perdite che superino una soglia predeterminata convenuta tra l'intermediario ed il cliente, soglia asseritamente non concordata, non rendendo consapevole la società attrice del danno che aveva subito fino ad allora, di non aver ricevuto alcuna comunicazione da [REDACTED] della "nuova classificazione" attribuita e del diritto di chiedere una nuova classificazione, e neppure informazioni sull'intermediario e i suoi servizi, sugli strumenti finanziari, su costi e oneri e sulla strategia di esecuzione degli ordini;

- il grave inadempimento di [REDACTED] nell'esecuzione del derivato *Interest Rate Swap* n. 56315 per violazione delle norme impositive di precetti comportamentali, derivanti da norme inderogabili, concernenti la mancata consulenza durante il rapporto contrattuale, la strutturazione di un derivato OTC inadeguato al profilo finanziario del cliente, l'applicazione di costi impliciti ed occulti, la mancata indicazione e comunicazione del Mark to Market iniziale al momento della stipula, della metodologia di calcolo del MtM, nonché degli scenari probabilistici e di tutti gli elementi che costituiscono l'alea contrattuale, la mancata informativa di tutti i precetti previsti dalla legge e dai regolamenti e l'aver operato in conflitto di interessi.

Chiedeva: 1) in via principale accertare e dichiarare l'inesistenza e nullità per vizio di forma del contratto per la prestazione dei servizi di investimento e del contratto quadro e la conseguente nullità ed inefficacia del contratto di *Interest Rate Swap* n. 56315, la violazione dell'art. 30 TUF e la conseguente nullità ed inefficacia del contratto di Interest Rate Swap n. 56315, la violazione degli artt. 1418, 1325, 1322 e 1346 cod. civ., dell'art. 21 TUF e dei Reg. Consob n. 11522/1998 e n. 16190/2007 per la mancata indicazione del *mark to market*, della formula matematica di calcolo del mark to market, dei costi impliciti, degli scenari probabilistici e delle potenziali perdite dell'Interest Rate Swap n. 56316 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità del derivato per indeterminatezza degli elementi essenziali del contratto, ovvero per difetto

di causa contrattuale, nonché accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale di [REDACTED] agli obblighi imposti dalle leggi di settore e, in particolare, dal TUF e dai Reg. Consob 11522/1998 e n. 16190/2007; 3) in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità di [REDACTED] per la violazione degli obblighi informativi, dei doveri di condotta, buona fede e diligenza ai sensi degli artt. 1176, 1175 c.c., del T.U.F. e dei Reg. Consob n. 11522/1998 e n. 161690/2007, per violazione degli obblighi di cui al T.U.F. ed al Reg. Consob n. 11522/1998 in tema di adeguatezza (ex artt. 26 e 28) dell'operazione e, per l'effetto, condannare [REDACTED] [REDACTED] al risarcimento dei danni subiti da [REDACTED] di [REDACTED] pari ad euro 213.701,14 oltre interessi e rivalutazione; in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 1711 c.c. dell'accordo quadro e del derivato Interest Rate Swap n. 56315 e gli illeciti e le responsabilità tutte, contrattuali, precontrattuali ed extracontrattuali nonché – qualora i fatti dedotti in giudizio avessero rilevanza penale – ex artt. 185 e 187 c.p. ascrivibili ad [REDACTED], per le violazioni ed i fatti esposti nel presente atto e, per l'effetto, - condannare [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] [REDACTED] di [REDACTED] di euro 213.701,14 o, comunque, in quella diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284 co. IV cod. civ. dalla data di pagamento di ogni singolo flusso ovvero dalla data della domanda e fino al soddisfo.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] contestando le domande attoree ed eccependo:

- in via preliminare, la prescrizione dei diritti e delle pretese, anche restitutorie, formulate dalla società attrice, essendo spirato ogni e qualsiasi termine di prescrizione: (i) quinquennale previsto dall'art. 1442 c.c. o, in subordine, decennale previsto dall'art. 2946 c.c. per le ipotesi di responsabilità contrattuale lamentate dall'attrice; (ii) quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c. per le ipotesi di responsabilità extracontrattuale lamentata dall'attore ai sensi dell'art. 2043 c.c., con *dies a quo* decorrente dalla data di sottoscrizione dei contratti 26.4.2007;

- la prescrizione dell'azione volta all'accertamento della responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale ai sensi dell'art. 2947 c.c. ovvero decennale ex art. 2946 c.c. relative a: mancata corresponsione dell'*up front*, mancata indicazione dei costi impliciti, violazione degli art. 21 TUF e 28 Reg. Consob n. 11522/1998 e, comunque, degli obblighi informativi, nonché del generale principio di buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.; violazione delle regole sulla valutazione di adeguatezza dell'investimento, violazione dell'art. 1711 c.c., violazione delle norme in materia di conflitto d'interesse, violazione degli obblighi di rendicontazione, violazione di obblighi contrattuali e/o del generale principio del *neminem laedere* e conseguentemente prescritte anche le relative domande risarcitorie e/o restitutorie;

- in ipotesi di applicazione dell'art. 1422 c.c., il decorso del termine decennale di prescrizione del diritto di [REDACTED] ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente corrisposto e quindi prescritti tutti i pagamenti ex adverso effettuati anteriormente al decennio al primo atto interruttivo della prescrizione, individuato nell'atto introduttivo del presente giudizio (29.6.2023) o, al più, dalla data di avvio del procedimento di mediazione (12.9.2022);

-l'intervenuta prescrizione di tutti i pagamenti eseguiti dall'attrice nel decennio anteriore all'introduzione del presente giudizio e dunque anteriormente al 27.6.2013;

nel merito, ripercorrendo il contenuto delle deduzioni di parte attrice la Banca eccepiva:

-quanto alla nullità del derivato per mancanza del contratto quadro: l'esistenza del documento contrattuale redatto per iscritto e sottoscritto e la dichiarazione dell'attrice di aver ricevuto una copia del contratto stesso;

-quanto alla nullità del contratto per assenza di causa, la sussistenza di una causa rappresentata dalla volontà delle parti di scambiarsi flussi inerenti ai tassi di interesse a scadenze predefinite ed avendo il contratto derivato svolto la funzione di copertura in considerazione del nozionale e dell'indebitamento della società attrice;

- sulla asserita nullità dei contratti IRS per violazione degli artt. 1322, 1325, 1346, 1366 c.c.: la mancata indicazione del *mark to market* dopo la conclusione del contratto

o della formula matematica da applicare per il calcolo dello stesso non costituisce elemento essenziale tale da comportare nullità per mancanza dell'oggetto o della causa e il *mark to market* non ha alcun valore prognostico sul futuro andamento del contratto (alea del contratto) e neppure i costi impliciti hanno alcune relazione con l'alea del contratto;

-quanto alla domanda di ripetizione dei pagamenti dei differenziali negativi: il difetto di prova dei pagamenti effettuati dall'attrice e la conferma che il derivato sottoscritto ha prodotto dei differenziali positivi a favore dell'attrice che dovranno essere posti in compensazione all'eventuale credito attoreo;

- quanto alla violazione dell'art. 30 TUF: l'inapplicabilità della normativa specifica dell'offerta “fuori sede” all'epoca dei fatti per la tipologia dei contratti oggetto di causa e la sottoscrizione dei contratti avvenuta presso la filiale imprese della Banca a Rovigo ed essendosi la parte dichiarata operatore qualificato, rinunciando alle tutele previste dalla normativa di riferimento;

- quanto alla questione della dichiarazione di operatore qualificato: la presenza in atti di una valida dichiarazione di operatore qualificato sottoscritta in data 26.4.2007 dal legale rappresentante della società attrice;

- quanto alla asserita inadeguatezza dello strumento: superfluità della valutazione della adeguatezza in ragione della sottoscrizione della dichiarazione di operatore qualificato e comunque adeguata ed irrilevanza dell'assenza del questionario di profilatura Mifid, il cui obbligo di predisposizione è stato introdotto successivamente alla stipula del contratto di cui è causa con il D. Lgs. n. 164/2007, entrato in vigore in data 1.11.2007;

- sull'asserito conflitto di interessi ne evidenziava l'insussistenza atteso che la dichiarazione di operatore qualificato rilasciata dalla società attrice esentava la Banca da qualsivoglia segnalazione di conflitto d'interesse e comunque l'intervenuta prescrizione della pretesa;

- sull'asserita violazione delle norme sul mandato e della contrarietà all'interesse del mandante ha dedotto la prescrizione e comunque l'infondatezza considerato che la

stessa attrice ha richiesto la sottoscrizione del derivato e successivamente ratificato l'ordine di acquisto del prodotto finanziario;

- sull'asserita violazione degli obblighi di rendicontazione ha rilevato l'assenza di una espressa domanda sul punto, la prescrizione di ogni eventuale domanda di natura contrattuale e/o extracontrattuale affermando di aver inviato o comunque messo a disposizione dell'attrice le rendicontazioni periodiche sull'andamento del derivato e quanto alla disciplina relativa alla classificazione l'inapplicabilità al caso di specie essendo il Regolamento Consob n. 16190/2007 successivo alla stipula del contratto *de quo*;

- sulla richiesta di pagamento degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. in ordine alle domande risarcitorie e restitutorie: l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 4 e la eventuale applicazione degli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, co. 1 c.c.

Chiedeva, in via preliminare il rigetto delle domande attoree per intervenuta prescrizione e nel merito il rigetto per infondatezza delle stesse; in subordine, in ipotesi di accoglimento delle domande attoree, disporsi la compensazione del importi ricevuti dalla convenuta quali differenziali attivi oltre interessi legali dai singoli eventuali accrediti al saldo effettivo.

Depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza del 7.5.2024 il primo giudice ammetteva la CTU contabile affidata al dott. Pierluigi Barcariolo che depositava l'elaborato peritale in data 18.12.2024.

Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e discussione, ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c., l'udienza del 16.10.2025 assegnando alle parti termine per il deposito di memorie conclusionali entro sette giorni prima della predetta udienza.

Giunta alla cognizione di questo giudice, a seguito di riassegnazione del procedimento, veniva disposta l'anticipazione dell'udienza già fissata al 26.9.2025, assegnando nuovo termine per il deposito di note conclusive fino al 22.9.2025, e all'esito della discussione orale la causa veniva trattenuta in decisione, ex art. 281

sexies co. 3 c.p.c.

### In diritto

Come detto, in estrema sintesi, la [REDACTED] ha promosso il giudizio, chiedendo l'accertamento della nullità del contratto IRS stipulato nel 2007 (scaduto nel 2012), o in subordine, la declaratoria del grave inadempimento di [REDACTED] [REDACTED], coi conseguenti obblighi restitutori o risarcitorii.

La società attrice fonda le sue pretese su molteplici motivi di nullità, tra cui il difetto di forma scritta del contratto quadro, la carenza di causa concreta e di alea razionale (cioè un rischio non equamente condiviso) e l'omessa indicazione dell'iniziale Mark-to-Market (MtM) del derivato.

La nullità o l'inadempimento della Banca deriverebbero anche dalla violazione degli obblighi informativi e di adeguatezza dell'operazione.

Per tali ragioni, in concreto, [REDACTED] chiede la condanna di [REDACTED] alla restituzione/risarcimento dei flussi differenziali negativi versati, pari a € 213.701,14.

[REDACTED] si è costituita, chiedendo il rigetto integrale di tutte le domande avversarie, eccependo in via preliminare la prescrizione dell'azione, in quanto promossa ben oltre il termine decennale dalla scadenza del contratto (2012).

Nel merito, ha difeso la validità dell'operazione, sostenendo che il MtM fosse, comunque, determinabile e che lo swap avesse un'idonea funzione di copertura per i finanziamenti della società, tenuto anche conto che la Società aveva rilasciato una dichiarazione di "operatore qualificato", mitigando così gli oneri informativi a carico dell'intermediario.

Al fine di accertare la fondatezza delle domande attoree relative al contratto di Interest Rate Swap (IRS) stipulato in data 27 aprile 2007, è stata disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU), affidata al Dott. Pierluigi Barcariolo.

In ordine alla questione delle caratteristiche del derivato e della effettiva funzione di copertura, il CTU ha preliminarmente accertato che la struttura tecnica del derivato era astrattamente idonea a rivestire una funzione di copertura (hedging) contro il rischio di rialzo dei tassi di interesse.

Tuttavia, lo stesso CTU ha evidenziato che la Banca convenuta non ha acquisito e documentato sufficienti informazioni circa le esatte caratteristiche dei finanziamenti sottostanti, in capo alla società [REDACTED], rendendo impossibile stabilire con ragionevole certezza la concreta funzione di copertura del rischio.

Su tale punto, l'attrice ([REDACTED]) ha ribadito in sede conclusionale che tale carenza informativa, confermata dal CTU, configurerebbe un grave inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario, ai sensi degli artt. 21 TUF e 29 Reg. Consob.

L'assenza di un debito sottostante specifico che replicasse le caratteristiche del derivato snaturerebbe la causa concreta del contratto, rendendolo non meritevole di tutela economica e meritevole di declaratoria di nullità.

La convenuta ([REDACTED]) ha difeso la propria condotta, sostenendo che la Banca aveva raccolto informazioni sulla situazione debitoria complessiva del cliente. Ha inoltre eccepito che la sottoscrizione della "dichiarazione di operatore qualificato" da parte dell'attrice avrebbe esonerato l'intermediario dall'onere di effettuare ulteriori, specifiche verifiche di adeguatezza.

In ordine al problema del MtM e dell'alea contrattuale, il CTU ha proceduto all'analisi dell'equilibrio economico-finanziario del contratto, rilevando elementi critici: il Mark to Market (MtM) iniziale del contratto – non indicato - risultava negativo per [REDACTED], in un importo stimato tra circa €17.239,17 e €20.801. Di fondamentale importanza è il rilievo per cui tale valore negativo e l'indicazione della relativa metodologia di calcolo non furono comunicati alla società cliente in sede di stipula.

Il CTU ha inoltre dimostrato che la presenza di costi impliciti (commissioni occulte) alla sottoscrizione ha alterato la natura del contratto.

Di conseguenza, l'alea (il rischio economico) non risultava centrata sullo zero, ma squilibrata in senso sfavorevole per l'attrice, con una probabilità di esito negativo per [REDACTED] significativamente più elevata rispetto a quella di ottenere un esito positivo (in un rapporto tendenzialmente di 70-30).

L'attrice ha insistito sul fatto che la mancata comunicazione del MtM negativo e la strutturale alterazione dell'alea rappresenterebbero la prova dello squilibrio causale e dell'indeterminabilità dell'oggetto negoziale, confermando le premesse per la declaratoria di nullità del contratto.

La convenuta, pur contestando il metodo di calcolo del MtM, ha sostenuto che la mancata indicazione del valore non possa di per sé comportare la nullità del negozio e che l'esito negativo del contratto sarebbe riconducibile a uno scenario di bassa probabilità (circa l'1% dei casi), determinatosi a seguito della crisi finanziaria del 2008, non prevedibile al momento della stipula.

Infine, quanto ai flussi finanziari, il Consulente Tecnico d'Ufficio ha infine quantificato i flussi finanziari scaturiti dal derivato, accertando che il contratto ha generato un saldo complessivo a debito per [REDACTED] pari a €213.701,14.

Alla luce di tale risultato, l'attrice [REDACTED] ha chiesto l'accoglimento della domanda di nullità del contratto e la conseguente condanna della Banca alla restituzione integrale dell'importo di €213.701,14 oltre accessori.

La convenuta [REDACTED] ha opposto l'eccezione di prescrizione di ogni pretesa restitutoria o risarcitoria, argomentando che il diritto di credito si sarebbe maturato e, quindi, prescritto, oltre un decennio prima dell'introduzione del giudizio. In subordine, per l'ipotesi di accoglimento della domanda di nullità, ha eccepito la compensazione con i flussi differenziali positivi già incassati da [REDACTED] (quantificati dal CTP in €7.145,39).

Ebbene, al fine di decidere la controversia è opportuno un breve richiamo della natura e della funzione dei contratti derivati e, segnatamente, dell'IRS, e l'enucleazione dei principi emersi in giurisprudenza in ordine ai requisiti di validità di tale tipologia contrattuale.

Gli strumenti finanziari derivati sono contratti il cui valore (o prezzo) *deriva* dall'andamento di un'altra attività finanziaria o reale, chiamata attività sottostante (*underlying asset*). Possono essere basati su tassi d'interesse, tassi di cambio, indici azionari, prezzi di merci, ecc.

I derivati possono essere utilizzati con funzione di copertura (c.d. hedging, come nella specie) oppure speculativa.

Un derivato si qualifica come strumento di copertura (*hedge*), quando è stipulato con l'obiettivo di limitare o annullare l'esposizione al rischio (ad esempio, rischio di tasso o di cambio) derivante da un'altra posizione (l'elemento copertura), già esistente o altamente probabile.

La funzione tipica è "assicurativa" o di protezione. Mira a compensare le variazioni negative di *fair value* (valore equo) o di *flussi finanziari* dell'elemento coperto, attraverso le variazioni del valore dello strumento derivato stesso.

Tra i derivati di copertura uno dei più diffusi è l'interest rate swap (IRS).

L'IRS (scambio di tassi d'interesse) è un contratto con cui due controparti si impegnano a scambiarsi periodicamente flussi di pagamento, calcolati applicando due diversi tassi d'interesse (solitamente uno fisso e uno variabile) ad un capitale nozionale di riferimento non scambiato.

La funzione principale è la gestione del rischio di tasso d'interesse. Permette di trasformare l'esposizione al rischio di un tasso fisso in variabile o viceversa. Ad esempio, un'impresa con un mutuo a tasso variabile può stipulare un IRS per pagare il tasso fisso (e ricevere il variabile), "trasformando" il suo debito in un'esposizione a tasso fisso.

La disciplina e il contenzioso sui derivati, in particolare l'IRS, si sono focalizzati sulla distinzione tra la funzione di copertura e quella speculativa, e sulla conseguente validità causale dei contratti, ai sensi dell'art. 1322 c.c.

In particolare, nell'IRS di copertura il contratto è valido, se l'operazione è "efficace", cioè idonea a ridurre il rischio complessivo dell'operazione economica; invece, nell'IRS speculativo, ove l'obiettivo è ottenere un profitto, scommettendo sull'andamento futuro dei tassi, la giurisprudenza (pronunciatasi soprattutto sui derivati stipulati da Enti Locali) ha equiparato gli IRS speculativi a "scommesse razionali" e il problema si pone in particolare con riferimento alla normativa vincolante sulla finanza degli Enti stessi e la finanza pubblica (art. 202 TUEL).

Più in dettaglio, soffermandosi sui derivati di copertura, quale quello astrattamente oggetto di causa, in giurisprudenza si è affermato che il contratto non è nullo, per mancanza di causa o indeterminatezza dell'oggetto, a condizione che il contratto preveda l'esplicitazione e la determinazione del "costo implicito" (o mark-to-market - MTM iniziale) o, in alternativa, che sia stabilito un algoritmo matematico oggettivo e chiaro che consenta di calcolarlo.

Il contratto è nullo, per indeterminatezza dell'oggetto (art. 1346 c.c.), se non contiene il Mark-to-Market (MTM) iniziale, ossia il valore attuale del contratto al momento della stipula. In assenza dell'MTM, si è richiesta l'indicazione degli scenari probabilistici o del *payoff* (risultato economico) atteso, per rendere l'oggetto determinabile.

Sotto altro profilo, non dell'oggetto, ma della causa, posto che l'IRS è un contratto aleatorio, si è affermato che, per essere meritevole di tutela (e quindi valido), l'alea (il rischio) deve essere "razionale" e in linea con le finalità di gestione del rischio del cliente, sicchè un'alea eccessiva o sbilanciata a favore dell'intermediario può portare alla nullità per difetto di causa.

Quanto sopra, MtM, payoff e risultati attesi, entità dell'alea, si traducono anche in precisi obblighi di informazione, correttezza e diligenza (art. 21 TUF) a carico dell'intermediario, che deve valutare l'adeguatezza dell'operazione al profilo di rischio e agli obiettivi del cliente (la c.d. profilazione MiFID), informarlo in modo chiaro e comprensibile sui rischi specifici dell'IRS, in particolare sul rischio di perdere l'*up-front* (pagamento iniziale a favore della banca) o sul rischio di subire perdite in caso di scioglimento anticipato del contratto (corrispondenti a un MTM negativo).

In sintesi, la validità di un IRS, specie se stipulato con finalità di copertura, è strettamente legata alla trasparenza del contratto (esplicitazione del *mark-to-market* o dell'algoritmo), alla sua meritevolezza causale (riduzione del rischio o scommessa razionale) e al rispetto degli obblighi di diligenza e informazione dell'intermediario.

Tutti questi principi si ricavano da plurime pronunce della Suprema Corte.

Si veda ad esempio la seguente massima: “*In tema di "interest rate swap", la*

*meritevolezza di tutela del contratto va apprezzata "ex ante", non già "ex post", non potendosi far dipendere la liceità del contratto dal risultato economico concretamente conseguito dall'investitore, né utilizzare il giudizio di meritevolezza a fini di un riequilibrio equitativo; ne consegue che, ai fini della validità del contratto ed indipendentemente dalla sua finalità di copertura ("hedging") o speculativa, devono essere preventivamente conoscibili, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del "mark to market", in assenza del quale la causa del negozio resta sostanzialmente indeterminabile" (cfr Cass. 32705/2022).*

In altra massima si legge: “*In tema di "interest rate swap", occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi; tale accordo non si può limitare al "mark to market", ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'█████, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello, che aveva escluso che, nelle operazioni di derivati, l'occultamento nel contratto di costi occulti a svantaggio del cliente si ripercuotesse sulla validità del contratto)"* (cfr Cass. 24654/2022).

E ancora, in tempi recentissimi: “*In tema di "interest rate swap", gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market devono essere preventivamente conoscibili da parte dell'investitore, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura quantitativa e qualitativa dell'alea, investendo, altresì, gli scenari probabilistici; in assenza di tale accordo la causa del contratto rimane sostanzialmente indeterminabile e la conoscibilità dei predetti elementi assume*

*altresì rilievo ai fini dell'affermazione della responsabilità della banca per la violazione degli obblighi informativi e di correttezza contrattuale”* (cfr Cass. 4076/2025).

Ebbene, nel caso di specie risulta che il derivato tra gli odierni contendenti venne stipulato il 27.04.2007, con decorrenza dal 30.04.2007, e venne espressamente qualificato come derivato di copertura, rispetto ad un nozionale di euro 2.000.000,00. Inoltre, l'attrice aveva dichiarato di avere un indebitamento complessivo di euro 2.500.000,00.

Il prodotto è chiaramente presentato come un derivato di **copertura** (*hedge*), destinato a un'impresa che ha contratto un debito a tasso variabile. La "Scheda Tecnica Informativa" riporta la dichiarazione del cliente: "*Scelgo di proteggermi dagli effetti negativi di un eventuale rialzo dei tassi di interesse rinunciando, però, ad eventuali benefici in caso di ribasso dei tassi*".

La causa del contratto è quindi formalmente di copertura, il che lo renderebbe, in linea di principio, un'operazione che persegue un interesse lecito e meritevole di tutela (gestione e minimizzazione del rischio di tasso), superando le obiezioni di nullità per mancanza di causa che colpiscono i derivati con finalità puramente speculativa.

In realtà, alla data della stipula del derivato, non risultava alcun debito in essere con [REDACTED] (o con altri soggetti), sicchè la finalità di copertura del derivato è dichiarata, ma non effettivamente sussistente.

La convenuta ha depositato (doc. 4) un contratto di mutuo fondiario, stipulato a luglio del 2007, col quale la banca prestava a [REDACTED] la somma di euro 3.500.000,00, per la realizzazione di un complesso edilizio, con restituzione in 360 rate mensili, da pagarsi ogni sei mesi.

Si ritiene tuttavia che il derivato oggetto di causa non possa essere collegato a quest'ultima operazione, o meglio, che il derivato non possa intendersi quale derivato di copertura rispetto a tale mutuo fondiario a tasso variabile.

E' vero che, con comunicazione del 26.02.1999 n. DI99013791, la Consob ha affermato che, al fine di qualificare come di copertura un derivato, non è necessaria

l'esatta corrispondenza, ma soltanto una elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico finanziarie dell'oggetto della copertura e dello strumento finanziario usato a tal fine (cfr anche doc. 11 convenuta).

Nel caso in esame, tuttavia, il mutuo fondiario è stato erogato alcuni mesi dopo la stipula del derivato (aprile - luglio), non è stata documentata la domanda e l'istruttoria, se essa fosse già avviata o meno, l'importo concesso è notevolmente superiore (quasi il doppio) rispetto al nozionale preso a riferimento dal derivato, la durata del derivato è notevolmente inferiore a quella dell'ammortamento del mutuo (2012 – 2037).

Si tratta di differenze notevoli e determinanti, che non consentono, in mancanza di puntuali spiegazioni dalla parte interessata, di considerare il derivato come derivato di copertura, rispetto ad una operazione dalle caratteristiche economico finanziarie affatto diverse.

Non basta infatti richiamare in astratto una pur condivisibile Comunicazione della Consob, essendo invece necessario dimostrare puntualmente la corrispondenza del derivato di copertura all'operazione economica che si vuole proteggere, nel caso di specie il mutuo fondiario di luglio 2007, dimostrazione che è però mancata.

Può osservarsi, invece, che un derivato di copertura ha senso di essere stipulato quando un soggetto contragga un debito nel quadro di uno scenario di incertezza dell'andamento dei tassi, il che giustifica l'esigenza del cliente di tutelarsi per il caso di un eccessivo rialzo.

Un tale scenario può verificarsi o nell'ipotesi di mercati instabili o volatili, oppure in presenza di un indebitamento a lungo termine, che per definizione, proprio per la sua durata, rende plausibili variazioni anche significative dei tassi nel corso del rapporto.

Nella specie la █, dopo aver stipulato il contratto derivato, ad aprile, avrebbe effettivamente stipulato, a luglio, un mutuo fondiario a 30 anni, per cui ci si sarebbe attesi un derivato che tutelasse il cliente dal pericolo di rialzo nel lungo periodo (perché è nel lungo periodo che possono verificarsi le variazioni più imprevedibili), mentre, al contrario, l'IRS oggetto di causa aveva durata di 5 anni, sicchè non se ne

comprende la finalità di copertura, posto che nel breve periodo il rischio è solitamente contenuto.

Senza contare che la copertura era per un nozionale pari a poco più della metà dell'importo del mutuo, sicchè sarebbe rimasta comunque scoperta una quota dell'eventuale oscillazione dei tassi, senza che di ciò sia data alcuna ragionevole spiegazione.

Peraltro, il CTU ha osservato come il mercato avesse già visto un considerevole aumento dei tassi nel biennio precedente (passati dal 2% al 4% circa) e, per il futuro, i c.d. tassi forward non erano attesi in significativo rialzo, comunque in misura inferiore al tasso fisso imposto al cliente, a conferma che nel breve periodo quel derivato, che avrebbe dovuto tutelare dalle oscillazioni inattese, non aveva molto senso.

Al momento della stipula, per esempio, come già dianzi esposto, il MtM era negativo per una cifra oscillante tra i 17 e i 20 mila euro e non era alle viste, nel breve periodo, quello di durata, un significativo aumento dei tassi.

Già questi rilievi sono idonei a privare di causa il contratto, con i conseguenti obblighi restitutori.

Inoltre, il derivato concretamente stipulato presenta altri profili di criticità.

Come già dianzi esposto, un derivato, perché possa considerarsi integrata un'alea razionale, ossia l'assunzione da parte dell'interessato di un rischio calcolato, deve necessariamente presentare dei requisiti, che sono da un lato il mark to market iniziale, ossia il fair value del prodotto al momento della stipula, che costituisce il costo隐含的 o la perdita potenziale per una delle parti.

In alternativa, è necessario che sia esplicitato un criterio di calcolo matematico oggettivo, nonché l'indicazione degli scenari probabilistici (payoff), al fine di rendere l'alea del contratto comprensibile e misurabile dal cliente.

Questi requisiti, sempre alla luce della giurisprudenza e degli orientamenti dianzi riportati, sono richiesti ai fini di integrare il requisito della determinatezza e/o determinabilità dell'oggetto stesso del contratto, ma sono anche elementi che integrano le informazioni che l'intermediario deve fornire all'investitore ex art. 21 TUF.

Infine, l'alea non deve essere eccessivamente sbilanciata a favore di una delle parti, pena l'assenza di causa e di meritevolezza del contratto.

Ebbene, se si analizza il documento contrattuale (doc. 9 parte attrice), emerge come il contratto specifichi i termini essenziali: capitale nozionale (€ 2.000.000,00), Tasso Fisso (4,46% a carico del cliente), Tasso Variabile (EURIBOR 3M a carico della Banca), il che permette di determinare via via i flussi periodici.

Tuttavia, dall'esame delle pagine del doc. 10, non risulta esplicitamente indicato il Mark-to-Market (MtM) o fair value del derivato alla data di stipula (26/04/2007) e nemmeno viene riportato un algoritmo o una formula matematica esplicita per il suo calcolo o per determinare il payoff.

Questo è il punto di maggiore vulnerabilità alla luce della giurisprudenza più recente. Le Sezioni Unite della Cassazione (2020) hanno stabilito che l'assenza dell'MTM iniziale (o del criterio di calcolo), che rappresenta il costo implicito/iniziale del derivato, comporta la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto (art. 1346 c.c.) o per mancanza della "alea razionale" (difetto di causa) se l'alea è sbilanciata senza che il cliente ne sia consapevole sin dall'inizio.

Lo si ribadisce: "*In tema di "interest rate swap", occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi; tale accordo non si può limitare al "mark to market", ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'█████, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo*" (cfr Cass. 8770/2020).

Nulla di quanto richiesto risulta riportato nel contratto, come agevolmente evincibile dal doc. 10 di parte attrice, che si limita a riportare a pag. 7 alla fine una

tabella di flussi, poco comprensibile e inidonea a far comprendere al cliente il fair value del contratto e gli scenari probabilistici.

Tale tabella mostra le proiezioni future dei pagamenti (flussi di cassa) in base a diversi ipotetici andamenti dei tassi (ad es., tassi stabili, in rialzo o in ribasso), ma essa non integra ovviamente il MtM e non soddisfa il requisito di una formula matematica iniziale, riguardando solo gli obblighi informativi (MiFID/TUF), ossia aiuta a dimostrare che il cliente è stato informato sui rischi futuri e sulla potenziale entità delle perdite (l'alea).

Anche in questo caso la indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto del contratto ne determina la nullità, con i conseguenti obblighi restitutori.

La convenuta ha eccepito la prescrizione delle avverse pretese, con decorrenza decennale a ritroso dalla data della prima diffida e costituzione in mora, datata 29.03.2022, quindi per tutti i pagamenti addebitati anteriormente ad aprile 2012.

Va osservato che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere esercitato, il che presuppone la conoscenza del diritto stesso, che viene a coincidere con la consapevolezza degli elementi dell'illecito, contrattuale o extracontrattuale, ossia il pregiudizio e la sua riconducibilità eziologica alla condotta della controparte.

Sul punto va allora richiamato seguente recentissimo arresto, valido anche in materia di derivati: *“In tema di intermediazione finanziaria, il momento in cui per il cliente diviene o è divenuto realmente percepibile il danno da ascriversi all’intermediario inadempiente ai propri obblighi informativi, da cui inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione per l’esercizio dell’azione risarcitoria, dipende dalle circostanze del singolo caso concreto e la relativa indagine deve tener conto che i peculiari beni oggetto della controversia (titoli azionari o obbligazionari, derivati e simili) non sono assimilabili ad altri beni mobili e che il danno risarcibile ex art. 1223 c.c. non può essere provocato dal normale andamento del valore o del prezzo del titolo sul mercato secondario, poiché la sua fluttuazione è ontologicamente connaturata alla natura mutevole della valorizzazione degli investimenti finanziari, essendo, invece,*

*necessario un quid pluris, anche un evento anomalo, che al contempo disveli il rischio taciuto dall'intermediario e concretizzi la lesione patrimoniale”* (cfr Cass. 32226/2024).

Nel caso di specie non emerge alcun evento anomalo dal quale parte attrice avrebbe dovuto desumere la sussistenza dell'illecito, sicuramente non nel corso del rapporto, sicchè è corretto far decorrere la prescrizione quanto meno dalla conclusione del rapporto, se non addirittura da un dies a quo successivo.

La diffida e costituzione in mora del 29.03.2022 è quindi pienamente valida ed efficace ai fini dell'art. 2943 ultimo comma c.c., essendo la scadenza del contratto prevista per il 30.04.2012.

Per effetto della dichiarazione di nullità del contratto derivato, la parte convenuta è tenuta alle restituzioni della differenza dare avere in favore della [REDACTED] Snc, differenza agevolmente calcolata dal CTU nella misura di euro 213.701,11.

Per tale somma va dunque emessa condanna, con interessi legali semplici e rivalutazione (quale maggior danno) dalla costituzione in mora al saldo.

Il maggior danno si giustifica in quanto l'attrice è una società commerciale, che avrebbe impiegato la liquidità nella propria attività, liquidità la cui carenza impone un maggior ricorso all'indebitamento bancario, con maggiori costi, o minori possibilità di reinvestimento.

La banca convenuta ha eccepito che l'attrice avrebbe fornito prova degli addebiti solo dal 2010 in avanti, mentre mancherebbe prova degli addebiti dal 2007 al 2010.

Si legga pag. 33 della CTU: “precisa che i flussi dal 30/04/2010 alla scadenza del contratto sono sicuramente stati addebitati come risulta dagli estratti conto per 152.725,22 Euro a debito di [REDACTED] (doc. 2 parte attrice). Per quanto riguarda gli altri flussi negativi gli stessi sono indicati da comunicazioni ufficiali della banca e non esiste altra documentazione da cui si possa evincere che gli stessi non sono stati addebitati. Tali flussi negativi ammontano a 68.121,28 Euro a debito di [REDACTED]”.

In realtà non vi è motivo di dubitare di documentazione proveniente dalla stessa banca convenuta, e ciò per una semplice ma decisiva ragione: la banca convenuta non

ha mai posto in essere alcuna iniziativa, né giudiziale né stragiudiziale, per il recupero delle suddette somme, sicchè è del tutto ragionevole ritenere che le somme esposte nei riepiloghi siano poi dalla banca state regolarmente incassate.

La domanda va quindi accolta nei termini che precedono.

Le spese seguono la socombenza e si liquidano, a carico della convenuta, in euro 14.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, nonché spese esenti (contributo unificato e notifiche).

A carico della parte convenuta anche le spese di CTU e del CTP di parte attrice, se e nella misura in cui siano state documentate.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e conclusione disattesi: condanna [REDACTED] alla restituzione in favore di [REDACTED] Snc di [REDACTED] della somma di euro 213.701,11, oltre interessi e rivalutazione dalla costituzione in mora al saldo.

Condanna la parte convenuta alla rifusione in favore della parte attrice delle spese di lite, che si liquidano come da motivazione.

A carico di parte convenuta anche le spese di CTU e le spese del CTP di parte attrice, se e nella misura in cui siano state documentate.

Rovigo, 01.12.2025

Il giudice

*Giulio Borella*